

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002489	05/12/2025

OGGETTO: Adozione Procedura relativa alla gestione dell'esercizio del diritto all'Oblio Oncologico.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002872 DEL 04/12/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 9 (nove) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 42 (quarantadue) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 05/12/2025 12:36 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 05/12/2025 12:45 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 05/12/2025 15:15 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 05/12/2025 13:48 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **05/12/2025**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 05/12/2025 15:15
 Clara VENTURO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Adozione Procedura relativa alla gestione dell'esercizio del diritto all'Oblio Oncologico.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della UOS Privacy, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue.

Premesso che

- la Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 ha introdotto il diritto all'oblio oncologico, quale diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un'adozione e per l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale;
- la suddetta norma è diventata pienamente operativa con il Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024, che ha disciplinato le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione della normativa sull'oblio oncologico;
- l'istanza può essere presentata decorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva;
- possono essere previsti termini inferiori di guarigione per specifiche patologie oncologiche come previsto dal Decreto Ministeriale del 22 marzo 2024;
- qualora la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, la domanda può essere presentata decorsi 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva;
- la certificazione di cui trattasi deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono i presupposti temporali richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione;
- il rilascio della certificazione non comporta oneri a carico del richiedente.

Visti:

- la Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche";
- il Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 "Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023";
- il Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024 "Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico";
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento UE 2016/679.

Considerato che:

- l'obiettivo dell'esercizio del diritto all'Oblio Oncologico è prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone guarite da malattie oncologiche, le quali non hanno più l'obbligo di fornire informazioni sulla loro patologia pregressa per accedere a servizi bancari, finanziari e assicurativi, a procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale;
- a tal fine è stata predisposta una apposita Procedura aziendale relativa alla gestione dell'esercizio del diritto all'Oblio Oncologico volta a definire le modalità con cui l'ASL Bari garantisce l'esercizio del diritto in parola, da parte dell'interessato, mediante la presentazione di un'apposita istanza, debitamente documentata, redatta sulla base di un modello a cui sono allegati le necessarie informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Vista la Procedura relativa alla gestione dell'esercizio del diritto all'Oblio Oncologico ed i suoi relativi Allegati da 1 a 8, che si accludono per formare parte sostanziale ed integrante del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza

DELIBERA

per tutte le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di approvare e adottare la Procedura relativa alla gestione dell'esercizio del diritto all'Oblio Oncologico ed i suoi relativi Allegati da 1 a 8, che si accludono per formare parte sostanziale ed integrante del presente atto;
- che la proponente UOS Privacy, ne curi la diffusione presso tutte le competenti strutture aziendali, e la pubblicazione su apposita sezione del sito web aziendale;
- di trasmettere la presente deliberazione alle Direzioni mediche del P.O San Paolo di Bari e del P.O. Perinei di Altamura (Bari), alla U.O.S.V.D. Oncologia Medica del P.O San Paolo di Bari, alla U.O.C. Oncologia Medica del P.O. Perinei di Altamura (Bari), al Centro di Orientamento Oncologico (COro) del P.O. San Paolo di Bari, nonché all'Ufficio del Protocollo aziendale.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Nessuna spesa consegue con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo Aziendale.

PROCEDURA AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

(Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – D.M. 5 luglio 2024 – D.M. 22 marzo 2024)

1. Oggetto e finalità

La presente procedura disciplina, all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (ASL BARI), le modalità operative per:

- a) la **ricezione** delle istanze di rilascio del certificato di oblio oncologico;
- b) l'**istruttoria tecnica e documentale**;
- c) il **rilascio della certificazione**, nei modelli approvati dal Ministero della Salute;
- d) la **conservazione e successiva cancellazione** della documentazione;
- e) la **gestione dei flussi informativi** verso l'interessato e verso eventuali soggetti terzi.

La procedura assicura conformità alla disciplina privacy, ai principi di minimizzazione, necessità e proporzionalità (art. 5 GDPR) nonché alle prescrizioni specifiche contenute nel D.M. 5 luglio 2024.

2. Riferimenti normativi e linee guida

- Legge 7 dicembre 2023, n. 193 (Diritto all'oblio oncologico)
- D.M. Ministero della Salute 5 luglio 2024: modalità e forme della certificazione di oblio oncologico (GU n.177/2024)
- D.M. 22 marzo 2024: elenco patologie oncologiche con termini inferiori al periodo standard di 10 anni / 5 anni
- FAQ – Vademecum del Garante Privacy "Oblio Oncologico"

3. Ambito di applicazione

La procedura si applica a:

- strutture ospedaliere aziendali;
- strutture territoriali e distrettuali;
- medici certificanti operanti nell'ambito dell'ASL (ospedalieri, distrettuali, MMG/PLS ove convenzionati con SSN).

4. Definizioni essenziali

- **Oblio oncologico**: diritto della persona guarita da una patologia oncologica di non fornire né subire indagini relative alla pregressa condizione oncologica dopo il decorso del termine previsto (10 anni o 5 anni, o termine ridotto per specifiche patologie).
- **Certificazione di oblio oncologico**: documento rilasciato secondo il modello ministeriale allegato al D.M. 5 luglio 2024.
- **Trattamento attivo concluso**: data dell'ultimo trattamento antitumorale (chirurgico, farmacologico o radioterapico) in assenza di recidive.

5. Fasi della Procedura

5.1. Presentazione dell'istanza

5.1.1. Modalità di presentazione

L'interessato presenta l'istanza:

- utilizzando il **Modello** allegato alla presente procedura e pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale;
- nelle seguenti modalità:

PEC: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

dirmedicaposanpaolo.aslbari@pec.rupar.puglia.it .

dirmedicapoaltamura.aslbari@pec.rupar.puglia.it

E-MAIL: po-sanpaolo.direzione.medica@asl.bari.it

po-altamura.direzione.medica@asl.bari.it

coro@asl.bari.it

SPEDITA PER POSTA O CONSEGNATA A MANO PRESSO:

PROTOCOLLO ASL BARI

Palazzo Direzionale ASL Bari - ex CTO

Lungomare Starita n. 6

70123 BARI

5.1.2. Documentazione da allegare

- Documento di identità;
- Documentazione medica attestante:
- Diagnosi istologica iniziale
 1. data dell'ultimo trattamento attivo;
 2. assenza di recidive;
 3. eventuale patologia rientrante nelle casistiche per cui è previsto un *termine ridotto* (D.M. 22 marzo 2024)

5.1.3. Informativa privacy

L'interessato riceve:

- Informativa ex artt. 13-14 GDPR specifica per l'istanza.
(Modello INF_066 – ASL Bari)

5.2. Protocollazione e registrazione

L'unità ricevente registra l'istanza nel **Registro interno Oblio Oncologico**, contenente:

- numero progressivo;

- data di ricezione;
- dati anagrafici dell'interessato;
- medico/struttura competente;
- esito dell'istruttoria;
- data del rilascio del certificato;
- data prevista di cancellazione (10 anni).

Nella protocollazione vengono utilizzati codici e diciture generiche, evitando riferimenti sanitari.

5.3. Istruttoria

L'istruttoria è svolta dal medico certificante o dalla struttura competente.

5.3.1. Verifica dei requisiti temporali

Secondo il D.M. 5 luglio 2024:

- **10 anni**: termine ordinario;
- **5 anni**: se la diagnosi è anteriore ai 21 anni;
- termini **inferiori** per specifiche patologie, come da D.M. 22 marzo 2024 (ad es. carcinoma mammario stadio I-II: 1 anno; colon retto stadio I: 1 anno; linfoma di Hodgkin <45 anni: 5 anni, ecc.)

5.3.2. Verifica della documentazione

La struttura sanitaria accede:

- solo ai dati indispensabili;
- alla documentazione esibita;
- alle informazioni cliniche già disponibili nei sistemi interni, **limitatamente** alla verifica dei requisiti (art. 1, c.3, D.M. 5 luglio 2024)

5.3.3. Richiesta di integrazioni

In caso di:

- documentazione insufficiente;
- incongruenze sui termini;
- necessità di chiarimenti clinici.

L'istanza può essere sospesa in attesa dell'integrazione.

5.4. Rilascio del certificato

5.4.1. Tempistiche

Il certificato deve essere rilasciato **entro 30 giorni** dalla richiesta, ove sussistano i presupposti (art. 1, c.3, D.M. 5.7.2024)

5.4.2. Modulistica

Il certificato è rilasciato **esclusivamente** secondo il **Modello ministeriale Allegato II** al D.M. 5 luglio 2024, privo di:

- indicazioni su patologia;
- storia clinica;
- trattamenti.

5.4.3. Consegna

La consegna avviene sui canali indicati nell'istanza (email/pec/ritiro di persona):

- in formato cartaceo firmato; oppure
- con firma digitale, se richiesto.

Il rilascio **non comporta oneri** per l'interessato (art. 1, c.4, D.M. 5.7.2024)

5.5. Comunicazioni a terzi (banche, assicurazioni, datori di lavoro, ecc.)

Le comunicazioni a soggetti terzi non sono effettuate dalla struttura sanitaria.

L'interessato utilizza autonomamente il certificato nei casi previsti dalla legge (accesso a servizi finanziari, assicurativi, procedure concorsuali, ecc.) secondo le FAQ del Garante.

6. Conservazione e cancellazione della documentazione

6.1. Durata di conservazione

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 5 luglio 2024:

- l'istanza e i relativi allegati sono conservati **per 10 anni** dalla loro presentazione;
- i soggetti terzi che ricevono il certificato devono cancellarlo **dopo 10 anni** dalla ricezione.

6.2. Responsabilità

Il titolare del trattamento (ASL) assicura:

- conservazione in archivi protetti;
- accesso riservato alle sole figure autorizzate;
- tracciature degli accessi (log).

6.3. Cancellazione

Alla scadenza dei termini di conservazione:

- la documentazione (cartacea e/o digitale) viene **integralmente cancellata** con procedure certificate.

8. Ruoli e responsabilità

Medico certificante

- verifica requisiti;
- istruisce l'istanza;
- rilascia la certificazione.

Unità amministrativa

- protocolla e registra;
- archivia;
- cura la conservazione e cancellazione.

Ufficio Privacy/DPO

- fornisce supporto consulenziale in materia di privacy;
- effettua verifiche interne periodiche;
- agevola l'esercizio dei diritti degli interessati.

9. Flussi documentali

1. **Ricezione istanza**
2. **Registrazione e protocollazione**
3. **Istruttoria tecnica**
4. **Rilascio certificazione**
5. **Archiviazione documentale**
6. **Cancellazione a 10 anni**

10. Allegati alla procedura

1. **Allegato I – Istanza** (D.M. 5 luglio 2024)
2. **Allegato II – Certificato** (D.M. 5 luglio 2024)
3. **Informativa privacy Mod_INF_066 ASL Bari**
4. **Registro interno Oblio Oncologico**
5. **DM 5.7.2024**
6. **Estratto D.M. 22 marzo 2024 – Termini ridotti per patologie specifiche**
7. **FAQ Oblio oncologico - Vademecum del Garante**
8. **Legge 193 07.12.2023**

MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

(legge 7 dicembre 2023, n. 193)

Il/La sottoscritto/a sig./sig.ra, nato/a,
 il, cod. fiscale, residente a,
 Via/C.so/P.zza....., n., cap.

CHIEDE

il rilascio del certificato di "oblio oncologico" ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193.

Allego, a tal fine, i seguenti certificati:

Oggetto	Data di rilascio	Struttura o medico che ha rilasciato la documentazione

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto le allegate informazioni sul trattamento dei dati di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

DataFirma.....

*Modalità di sottoscrizione delle istanze e delle autodichiarazioni presentate ad una Pubblica Amministrazione:
 Le domande e le autodichiarazioni sottoscritte con firma autografa sono valide se la firma è apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento (o del responsabile del procedimento) che ne verifica l'identità o se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento di identità in corso di validità. Per le domande trasmesse per via telematica si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Per cui sono valide ed equivalenti a quelle indicate al punto precedente:

- *se sottoscritte e inviate insieme alla copia del documento di identità*
- *se sottoscritte con firma digitale.*

MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

MODALITA' DI CONSEGNA

Il sottoscritto prende atto che la certificazione di oblio oncologico sarà rilasciata con firma digitale e sceglie la seguente modalità di ritiro/consegna del certificato:

[Scegliere una sola opzione e fornire le necessarie informazioni richieste]

spedizione dell'originale digitale e di copia conforme tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo email: _____

oppure alla PEC: _____

Il documento sarà protetto da password che verrà comunicata dall'Ufficio competente attraverso un messaggio telefonico. Indicare il numero di telefono a cui far pervenire la password: _____.

ritiro di copia conforme all'originale digitale presso il luogo e il giorno comunicati dall'Ufficio competente al rilascio. Indicare il numero telefonico o la e-mail attraverso cui essere contattati. numero telefonico: _____ e-mail: _____.



I dati personali raccolti con la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la stessa dichiarazione viene resa. Per esercitare i suoi diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679) potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati presso il Titolare del trattamento (ASL BARI - Lungomare Starita 6, 70123 Bari) - email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all'apposita sezione "Privacy" del sito internet istituzionale all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>.



ASL Bari

PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 0653434072


CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

Si certifica che il/la sig./sig.ra _____, nato/a a
il _____, C.F. _____, residente
a _____,
via _____, n. _____, cap. _____
ha maturato i requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 per il riconoscimento
del diritto all'oblio oncologico

Data, _____

Firma




Il rilascio della presente certificazione non comporta oneri a carico del richiedente (art. 5, comma 1, Legge n. 193/2023).


	<p style="text-align: center;">INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AFFERENTE L'ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO</p> <p style="text-align: center;">(legge 7 dicembre 2023, n. 193)</p>	<p>Rev. 1.0 Pag. 1/3 Mod_INF_066_Istanza-oblio-oncologico v1.1 del 25/08/2025</p>
---	--	---


INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI nell'ambito della richiesta del Certificato di oblio oncologico



La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE n. 2016/679 o RGPD), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali, da parte dell'ASL BARI, nell'ambito delle attività istituzionali afferenti l'istanza di rilascio del **Certificato di Oblio Oncologico** e sull'esercizio dei Suoi diritti.


<p style="text-align: center;"><u>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</u></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi dati personali?</p>	<p>ASL BARI Lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA) Telefono: 0805842568 email: direzione.generale@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it</p>
<p style="text-align: center;"><u>RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)</u></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?</p>	<p>Dati di contatto del DPO: email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805843720</p>
<p style="text-align: center;"><u>FINALITA' DEL TRATTAMENTO</u></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?</p>	<p style="text-align: center;"><u>BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO</u></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali?</p>
<p>I dati e documenti raccolti vengono trattati dal Titolare per le attività connesse alla gestione della richiesta del certificato che attesta l'avvenuto oblio oncologico.</p>	<p>Il rilascio del certificato che attesta l'avvenuto oblio oncologico, rientra tra i compiti e le funzioni del Titolare, ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche" e della relativa disciplina di attuazione prevista da tale normativa (art. 5, co. 1, l. 193/2023 e decreti ministeriali di attuazione).</p> <p>I dati personali sono trattati dal Titolare in quanto necessari all'esecuzione dei compiti di</p> <ul style="list-style-type: none"> - interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito (art. 6, §1 lett. e) GDPR) - motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies, co.2, lett. t) d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

	<p style="text-align: center;">INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AFFERENTE L'ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO</p> <p style="text-align: center;">(legge 7 dicembre 2023, n. 193)</p>	<p>Rev. 1.0 Pag. 2/3 Mod_INF_066_Istanza-oblio-oncologico v1.1 del 25/08/2025</p>
---	--	---

<p style="text-align: center;"><u>CATEGORIA DI DATI</u></p>  <p style="text-align: center;">Quali tipologie di dati sono trattati?</p>	<p style="text-align: center;"><u>TEMPI DI CONSERVAZIONE</u></p>  <p style="text-align: center;">Per quanto tempo sono conservati i dati personali?</p>	<p style="text-align: center;"><u>DESTINATARI DEI DATI</u></p>  <p style="text-align: center;">A chi possono essere comunicati i dati personali?</p>
<p>Per le finalità di cui sopra sono raccolti e trattati i seguenti dati personali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dati anagrafici • Dati di contatto • Dati riconducibili allo stato di salute pregresso 	<p>L'istanza presentata dall'interessato e i relativi allegati sono conservati dal Titolare per dieci anni e cancellati trascorso tale periodo. (Decreto 5 luglio 2024 del Ministero della Salute - art. 2)</p>	<p>I dati personali oggetto di trattamento non sono diffusi né comunicati a terzi, fatta eccezione per i soggetti cui debba essere effettuata una comunicazione dei dati in adempimento di un obbligo previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.</p>

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni **Suoi diritti** sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare del trattamento.

<p style="text-align: center;"><u>DIRITTI ESERCITABILI</u> ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD)</p> <p>Il Regolamento generale sulla protezione dei dati Le garantisce il diritto ad accedere, in ogni momento, ai dati personali che La riguardano, richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione, ovvero la limitazione del trattamento. Ai sensi dell'art. 77 del RGPD, rimane impregiudicato il Suo diritto, qualora ne ricorrano le condizioni, di rivolgere reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità descritte nel sito www.garanteprivacy.it. I diritti sono esercitabili rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento dei dati o al Responsabile della protezione dei dati, ai dati di contatto sopra riportati.</p>	
<p>Accesso ai dati personali – art. 15 del RGPD</p>	<p>Rettifica dei dati personali – art. 16 del RGPD</p>
<p>Opposizione al trattamento – art. 21 del RGPD</p>	<p>Limitazione del trattamento – art. 18 del RGPD</p>
<p>Diritto alla comunicazione della violazione dei dati – art. 34 del RGPD</p>	<p>Diritto al reclamo all'Autorità Garante – art. 77 del RGPD</p>
<p><u>DATI DI CONTATTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI</u></p>	<p>email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805843720</p>
<p><u>PREVISIONE DI PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO – PROFILAZIONE</u></p>	<p>Non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato. Non è prevista alcuna profilazione.</p>
<p><u>TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI EXTRA UE</u></p>	<p>Non sono previsti trasferimenti di dati verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali.</p>
<p><u>FONTE DEI DATI</u></p>	<p>I dati personali trattati ai fini del rilascio del Certificato di Oblio Oncologico provengono dalle seguenti fonti:</p> <p>Dati forniti direttamente dall'interessato Informazioni anagrafiche e di contatto inserite nell'“Istanza di rilascio del certificato di oblio oncologico” Documentazione medica allegata dall'interessato a supporto della richiesta (certificati, attestazioni, esiti dei trattamenti clinici conclusi), come previsto dall'art. 1 del D.M. 5 luglio 2024</p> <p>Dati già presenti presso la struttura sanitaria / medico certificante Informazioni cliniche eventualmente già contenute nei sistemi aziendali o nel dossier sanitario dell'interessato, utilizzate esclusivamente per verificare i presupposti temporali previsti dalla legge (art. 5, l. 193/2023)</p>

 <p>ASL Bari PugliaSalute</p>	<p>INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AFFERENTE L'ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO</p> <p>(legge 7 dicembre 2023, n. 193)</p>	<p>Rev. 1.0 Pag. 3/3 Mod_INF_066_Istanza-oblio-oncologico v1.1 del 25/08/2025</p>
---	--	---

	<p>Dati acquisiti nell'ambito dell'attività certificativa</p> <p>Il medico o la struttura sanitaria, al solo fine di verificare la sussistenza dei requisiti di legge, può prendere visione della documentazione clinica prodotta o già disponibile, limitandosi ai dati strettamente necessari alla verifica dello stato di guarigione e dell'assenza di recidive, come richiesto per il rilascio della certificazione (art. 1, comma 3, D.M. 5 luglio 2024)</p>
<p><u>CONFERIMENTO DEI DATI</u></p>	<p>Il conferimento dei dati personali richiesti nell'“Istanza di rilascio del certificato di oblio oncologico” è facoltativo, ma necessario per consentire alla struttura sanitaria o al medico certificante di istruire la richiesta e verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 193/2023. L'eventuale mancata comunicazione dei dati identificativi o della documentazione clinica indispensabile impedisce la lavorazione dell'istanza e, conseguentemente, il rilascio del certificato. L'interessato può allegare, a propria discrezione, la documentazione sanitaria ritenuta utile (certificati, attestazioni, documentazione clinica relativa al trattamento oncologico concluso), in conformità con quanto previsto dal D.M. 5 luglio 2024, art. 1, comma 1. Non è richiesto il conferimento di dati ulteriori o eccedenti rispetto a quelli strettamente necessari alla gestione della richiesta, nel rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e limitazione delle finalità.</p>



[inquadra il Qrcode per accedere on-line alla sezione Privacy del sito internet istituzionale]

La versione aggiornata di questa informativa sarà resa disponibile sul sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>, nell'apposita sezione “Privacy”.

Il Titolare del trattamento dei dati personali
ASL BARI

degli altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo di accreditamento. Corsi di studio in Regioni diverse da quelle ove ha sede l'Ateneo possono in ogni caso essere accreditati, qualora non sussistano piani di raggiungimento dei requisiti di docenza per i corsi di studio già accreditati. I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, ai sensi dell'articolo 6, co. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

24A03870

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2024.

Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;


Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale, con decreto del Ministro della salute, «sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione reti associative del registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge»;

Considerato che, allo scopo di adempiere al dettato normativo di cui al citato art. 5, comma 1, è stato pubblicato in data 29 marzo 2024 sul portale del Ministero della salute un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d'interesse per la partecipazione delle organizzazioni di pazienti oncologici alla procedura amministrativa relativa all'adozione del decreto del Ministro della salute di cui alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, rivolto alle organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione delle reti associative del registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto registro;

Sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione delle reti associative del registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o aventi la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto registro che hanno aderito al suddetto avviso pubblico;



Sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, che ha fornito parere favorevole con provvedimento n. 367 del 20 giugno 2024;

Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di c.d «oblio oncologico»;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione dell'istanza e rilascio della certificazione

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, il soggetto interessato, già paziente oncologico, presenta istanza, redatta come previsto nel modello, allegato I, parte integrante del presente decreto, eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l'avvenuto «oblio oncologico».

2. L'istanza di cui al comma 1, è presentata ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta, che forniscono all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.

3. La certificazione, redatta come previsto nel modello, allegato II, parte integrante del presente decreto, è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 193 del 2023, il rilascio della certificazione di cui al comma 3 non comporta oneri per il richiedente.

Art. 2.

Periodo di conservazione

1. Ai fini della tutela dei dati personali, l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto ed i relativi allegati sono cancellati trascorsi dieci anni.

2. I soggetti deputati a ricevere, ai sensi della legge n. 193 del 2023, la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto devono procedere alla cancellazione della stessa trascorsi dieci anni.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2024

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2086



MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

**ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO
ONCOLOGICO**

(legge 7 dicembre 2023, n. 193)

Il/La sottoscritto/a sig./sig.ra, nato/a,
il, cod. fiscale, residente a, Via
....., n., cap.

Chiede il rilascio del certificato di “oblio oncologico” ai sensi della legge 7
dicembre 2023, n. 193.

Allego, a tal fine, i seguenti certificati:

- 1. Oggetto data di rilascio Struttura o medico che ha rilasciato la documentazione
- 2. Oggetto data di rilascio Struttura o medico che ha rilasciato la documentazione
- 3. Oggetto data di rilascio Struttura o medico che ha rilasciato la documentazione
-

Data

Firma



ISTANZA DI CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono di seguito le informazioni relative ai dati personali trattati per il rilascio del Certificato di Oblivio oncologico e i diritti riconosciuti al richiedente tale certificato in qualità di interessato al trattamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è, con sede in ..., via , CAP ... , Città.... Tel..... e-mail....., rappresentante legale (eventuale) ...

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono:.....dpo@.....it

CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali identificativi richiesti nel modulo "Istanza di rilascio del certificato di oblio oncologico" è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento di alcuno di tali dati può impedire al Titolare la gestione delle attività necessarie per il rilascio della certificazione.

L'istante può, inoltre, fornire documentazione medica a supporto e corredo della sua richiesta.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati e documenti raccolti vengono trattati dal Titolare per le attività connesse alla gestione della richiesta del certificato che attesta l'avvenuto oblio oncologico.

Il rilascio di tale certificato rientra tra i compiti e le funzioni del Titolare, ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante "*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche*" e della relativa disciplina di attuazione prevista da tale normativa (art. 5, co. 1, l. 193/2023 e d.m.).

Pertanto, i dati personali sono trattati dal Titolare in quanto necessari all'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito (art. 6, §1 lett. e) GDPR) e a motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, §2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies, co.2, lett. t) d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

L'istanza presentata dall'interessato e i relativi allegati sono conservati dal Titolare per dieci anni e cancellati trascorso tale periodo.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti, secondo quanto indicato dall'art. 5 GDPR.

Il Titolare impiega adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.



I dati personali sono trattati dal Titolare e dai soggetti da questo designati quali Responsabili o persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, volti alla tutela effettiva dei dati personali.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati oggetto di trattamento non sono diffusi né comunicati a terzi, fatta eccezione per i soggetti cui debba essere effettuata una comunicazione dei dati in adempimento di un obbligo previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.

In nessun caso i dati sono trasferiti verso Paesi che non appartengono all'Unione Europea.

DIRITTI DELL'INTERESSATO


L'interessato può esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 15 del GDPR relativamente ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione e la loro origine, qualora siano stati raccolti presso soggetti terzi;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
- la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti, la rettifica dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi al loro trattamento quando questo sia effettuato in difformità dalle previsioni di legge, ai sensi degli articoli da 18 a 22 del GDPR laddove applicabili.

I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR possono essere esercitati alternativamente tramite:

- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via..... n.1... - Roma;
- posta elettronica agli indirizzi@.....it o@a.....it;



CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

CERTIFICATO

Si certifica che il/la sig./sig.ra, nato/a,
 il, cod. fiscale, residente a, Via
, n., cap.

ha maturato i requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 per il
 riconoscimento del diritto all'oblio oncologico.

Data

Firma

24A03953

**PRESIDENZA
 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 luglio 2024.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona. (Ordinanza n. 1091).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona;

Considerato che nei giorni dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 il territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, caratterizzati anche da forti venti e mareggiate, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alle opere di difesa a mare,

alla rete dei servizi essenziali, agli edifici pubblici e privati, nonché l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il presidente della Regione Liguria è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del



Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 614

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A01983

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 marzo 2024.

Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, il quale prevede che «con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a) e 4, comma 1»;

Ritenuto di definire l'elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori in attuazione di quanto disposto dal citato art. 5, comma 2, della legge n. 193 del 2023 e di doverne altresì prevedere l'aggiornamento periodico;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, per le patologie previste dalla tabella di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 4, comma 1, si matura nei termini indicati nello stesso allegato.

2. l'allegato I è aggiornato, ove occorra, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2024

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1075

ALLEGATO I

Tabella delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per il maturarsi dell'oblio oncologico rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico

Tipo di tumore	Specificazioni	Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II-III, >21 anni	7
Melanoma	>21 anni	6
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1
Utero, collo	>21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni - uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

24A02057





| **GPDP** |

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

DIRITTO ALL'OBBLIO ONCOLOGICO



SCHEDA INFORMATIVA

1. Cos'è l'oblio oncologico?

L'oblio oncologico è definito dalla **legge 7 dicembre 2023, n. 193**, come **il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica**, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un'adozione e per l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.



2. A chi si richiede il certificato di oblio oncologico?

L'interessato, già paziente oncologico, **può presentare un'apposita istanza, debitamente documentata, usando il previsto modello ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata**, ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.



3. Quando posso presentare la richiesta di oblio oncologico?

La domanda può essere presentata **decorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva.**

Possono essere previsti termini inferiori di guarigione per specifiche patologie oncologiche.



4. Ci sono termini diversi nel caso in cui la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età?

Si, qualora la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, **la domanda può essere presentata decorsi 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva.**



5. Cosa si intende per “conclusione del trattamento attivo”?

Per “conclusione del trattamento attivo” della patologia si intende, **in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.**



6. Che dati devo fornire per richiedere il certificato di oblio oncologico?

Oltre ai dati anagrafici, è necessario fornire la **documentazione medica relativa alla richiesta di oblio, utilizzando il modello appositamente previsto** che è corredato anche dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.



7. Che dati deve riportare il certificato di oblio oncologico?

Il certificato di oblio oncologico deve essere redatto usando il previsto modello e deve contenere **l'indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, del codice fiscale e della residenza dell'interessato**, senza ulteriori informazioni relative alla tipologia di patologia sofferta o ai trattamenti clinici effettuati.



8. Per quanto tempo il titolare del trattamento deve conservare l'istanza e la certificazione di oblio oncologico?

L'istanza di oblio oncologico deve essere conservata **per dieci anni dalla presentazione della stessa, mentre la certificazione per dieci anni dalla ricezione.** Pertanto, una volta decorso tale termine, il titolare deve procedere alla cancellazione della predetta documentazione.



9. Chi garantisce il rispetto del diritto all'oblio oncologico?

L'art. 5, comma 4 della **legge 7 dicembre 2023, n. 193** stabilisce che il soggetto incaricato della vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di oblio oncologico è il **Garante per la protezione dei dati personali**.

Questo **vale sia per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici sia per quelli effettuati da soggetti privati**.

Inoltre, l'Autorità è chiamata a svolgere anche un ruolo proattivo di sensibilizzazione e informazione; ciò specialmente in relazione alla particolare delicatezza del tema e alle ricadute che determina su un'ampia platea di interessati.



10. Le banche e le assicurazioni possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da oltre 10 anni?

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, la legge ha vietato la richiesta di informazioni relative allo stato di salute del contraente (persona fisica) concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni.

Se il soggetto aveva meno di ventuno anni al momento in cui è insorta la patologia, questo periodo è ridotto a cinque anni.



Non è possibile assumere informazioni concernenti le patologie oncologiche pregresse neanche da fonti diverse dal contraente e, se l'operatore o l'intermediario le hanno per qualche motivo già a disposizione, non possono utilizzarle per la determinazione delle condizioni contrattuali.



Ciò riguarda la **stipulazione o il rinnovo dei contratti** relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi o, comunque, di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni potrebbero influenzarne condizioni e termini.



Inoltre, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi devono **fornire adeguate informazioni relativamente all'oblio oncologico**, facendone anche menzione nei moduli o nei formulari appositamente predisposti e utilizzati per la stipulazione e il rinnovo dei contratti.

Tali obblighi informativi vanno osservati in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, anche nella fase delle trattative precontrattuali, in quella della stipulazione o del rinnovo dei contratti.

È, infine, espressamente **vietato** agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti.



11. Come comportarsi per i contratti bancari e assicurativi già in essere?

La legge prevede che non è consentito l'utilizzo delle informazioni già fornite precedentemente, concernenti le patologie oncologiche pregresse ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente ove sia decorso il termine stabilito per l'oblio oncologico.



Spetta al contraente attivarsi tempestivamente, inviando alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, **mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata**, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni di un apposito decreto del Ministero della Salute.

Una volta ricevuta la certificazione, gli operatori hanno **trenta giorni** per procedere alla cancellazione delle informazioni.



12. Il datore di lavoro può chiedere, sia in fase selettiva sia in costanza di rapporto di lavoro, informazioni su un'eventuale pregressa patologia oncologica del lavoratore?

NO. In base alle disposizioni sull'oblio oncologico il datore di lavoro, nella fase preassuntiva, qualora sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, **non può richiedere dati concernenti patologie oncologiche da cui gli interessati siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data di richiesta.**

Tale periodo è ridotto della metà, ovvero cinque anni, ove la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età dell'interessato (*art. 4 comma 1 della l. 7 dicembre 2023, n. 193*).



In ogni caso, **sia nella fase preassuntiva che nella fase successiva all'instaurazione del rapporto di lavoro**, resta salvo il rispetto delle norme nazionali più specifiche (*art. 88 e cons. 155 del Regolamento*) e, in particolare, delle disposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire, anche a mezzo di terzi, e trattare informazioni su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore (*cfr. art. 113 del Codice, che richiama l'art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e l'art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*). Ciò comporta, quindi, che in tale contesto **il datore di lavoro di regola non può conoscere le specifiche patologie sofferte dall'interessato sia in precedenza che in costanza di rapporto di lavoro**.

In tale quadro e in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, **il medico competente è, per legge, l'unico legittimato a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria indispensabili per tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro**, non potendo informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi del lavoratore essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro (*d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, spec. art. 41; documento di indirizzo del 13 maggio 2021 "Protezione dei dati - Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale", doc. web n. 9585367*).



13. Come documentare, in generale, le assenze dal servizio effettuate dal lavoratore per motivi di salute legati anche alle patologie oncologiche pregresse o in atto?



In generale, nella ordinaria gestione del rapporto con il dipendente, il datore di lavoro è **legittimato ad acquisire** documentazione relativa all'effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, **quando il dipendente richiede di usufruire di permessi per le assenze dal servizio** correlate a tali esigenze o **quando chiedi il riconoscimento di benefici di legge legati a particolari condizioni di salute** degli interessati (tra i quali, anche familiari e conviventi del lavoratore).



Tale documentazione, che il dipendente, in base alla legge e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, è tenuto a produrre, **non deve comunque recare informazioni diagnostiche, né la specifica prestazione sanitaria effettuata o altri dettagli da cui sia possibile risalire alla patologia sofferta** (ad esempio, lo specifico reparto della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione, la specializzazione del medico, la terapia farmacologia etc.).

In tale quadro, pertanto, **il datore di lavoro**, ai fini della giustificazione dell'assenza dal servizio del lavoratore per l'effettuazione di una qualunque prestazione specialistica (anche relativa a eventuali patologie oncologiche), **è legittimato all'acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica senza l'indicazione o riferimenti a informazioni da cui sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria ricevuta e/o alla patologia sofferta.**

Resta salvo che, ove dalla documentazione prodotta dal dipendente tali dettagli informativi risultino presenti, **il datore di lavoro, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall'utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 2-decies del Codice).**



14. Come è garantito il diritto all'oblio oncologico nel processo di adozione?

La legge n. 193 del 7 dicembre 2023 ha stabilito che le indagini effettuate dal Tribunale per i minorenni per selezionare, tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, **non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia**, in assenza di recidive o ricadute, o più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.





GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

LEGGE 7 dicembre 2023, n. 193

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. (23G00206)

(GU n.294 del 18-12-2023)

Vigente al: 2-1-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto, finalità e definizione

1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o di disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Art. 2

Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi

1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di

eta'. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilita' dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui e' fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi nei trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalita' dei contraenti a legislazione vigente.

4. E' fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.

5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilita' del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione.

6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullita' delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullita' del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalita' di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento e' adottato, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi piu' di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero piu' di cinque anni se la patologia e' insorta prima del compimento del ventunesimo anno di

eta' »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e ».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 4

Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale

1. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, e' fatto di vieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu' di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo e' ridotto della meta' nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunita' nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalita' e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, e' definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli

2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi derivanti. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Vi sto, il Guardasigilli: Nordio

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20250002872 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250002489 DEL 05/12/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mangini Francesco Maurizio	 Firmato digitalmente il 04/12/2025 13:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Fortunato Elisabetta	 Firmato digitalmente il 04/12/2025 13:35